



Prot. N. 967/2026

Crema, 20/04/2026

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura Aperta (ai sensi degli art. 71 del D.Lgs. 36/2023) per affidamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale/sismica della palestra del plesso scolastico comunale - Comune di San Bassano CR

SCADENZA OFFERTA ORE 14:00 DEL 05 MAGGIO 2026

CIG: BB521A201F
CUP: H86C24000020004

Importante

partecipando alla procedura, in ossequio ai principi del risultato (art. 1 Codice Appalti), della fiducia (art. 2 Codice Appalti), di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5 Codice Appalti), l'interessato si impegna a:

1. collaborare con la massima trasparenza con la CUC e Comune;
2. fornire con la massima celerità ogni chiarimento e documento richiesto (eventualmente precisandone le singole parti non ostensibili), nella consapevolezza che la mancata presentazione di documenti inerenti cause di esclusione obbligatorie o facoltative, richieste dalla CUC o dal Comune, nel termine concesso costituisce di per sé causa di esclusione;
3. sottoporre, nella fase antecedente le offerte, ogni dubbio alla CUC mediante la formulazione di quesiti.

Dichiara altresì di essere a conoscenza e accettare il fatto che

a) la partecipazione alla procedura comporta la conoscibilità delle offerte e della documentazione, anche in relazione al progetto proposto e ad eventuali giustificazioni, in quanto elemento basilare per tutti i concorrenti al fine di valutare la possibilità e l'interesse di agire in giudizio;

b) essa può essere preclusa solo per singole informazioni (e non parti o paragrafi), e solo ove sia motivata e comprovata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) Eventuali oscuramenti che vadano oltre le singole informazioni saranno rigettati;

c) le ipotesi di risoluzione, per contratto o di diritto, attribuiscono alla amministrazione comunale la facoltà (e non l'obbligo, salva espressa previsione di legge) di procedere alla risoluzione, a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., e/o delle norme di cui al Codice Appalti;

d) qualsiasi ipotesi di cessazione d'efficacia non legittima la sospensione o interruzione dei lavori, sino a che esso sia preso a carico da un nuovo gestore;

e) l'inadempimento della Stazione Appaltante, siccome qualsiasi altro evento avente rilevanza giuridica, non consentirà di sospendere o interrompere i lavori, fermo il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi;

f) il contraente potrà far valere i propri diritti o interessi solo se in regola con l'esecuzione del contratto;

g) è prevista la revisione prezzi nei limiti di legge, e in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 60 Codice Appalti, la clausola si attiverà al verificarsi della presente condizione di natura oggettiva: variazione del costo dell'opera – in aumento o in diminuzione – superiore al 3%.

In tale evenienza:

a) sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;

b) l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;

c) la revisione avverrà nella misura del 90% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 3%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 5%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 90% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia del 3%)

Incarico a **CONSORZIO.IT** quale centrale di committenza **DETERMINAZIONE N. 55** in data **10.04.2026** - Comune di San Bassano

Determina a contrarre Comune di San Bassano **DETERMINAZIONE N. 59** del **14.04.2026** -
Verbale di validazione del **03.12.2024**

Il disciplinare potrebbe subire aggiornamenti, che non modificheranno date, valori e riferimenti fondanti legati alla lex specialis

Si precisa che, laddove una clausola o una previsione degli atti di gara sia incompatibile, troverà applicazione il Codice Appalti 2023 e quanto previsto dal correttivo D. Lgs. 209/2024, e vizi dello stesso saranno sanati mediante applicazione interpretativa, integrativa, e se del caso sostitutiva degli stessi. Partecipando alla procedura, l'interessato dichiara espressamente di accettare pienamente la presente clausola.

Per quanto riguarda le cause di esclusione e la relativa procedura, si applicano gli articoli 94-98 del Codice Appalti.

Premesse

Il presente Disciplinare costituisce invito ad offrire e non una offerta o promessa al pubblico, né una sollecitazione all'investimento o del pubblico risparmio. La pubblicazione del Disciplinare, siccome il ricevimento di offerte, non comportano obbligazione alcuna in capo a **CIT, o al Committente; né impegnano gli stessi a dar corso ad ulteriori fasi della procedura, ad aggiudicare, o a stipulare il contratto. Neppure determinano a favore degli offerenti o di chiunque diritto a qualsivoglia prestazione da parte di **Consorzio IT** o del Committente.**

Il Committente si riserva la facoltà di proseguire nella procedura anche in presenza di una sola offerta, così come di sospendere, interrompere, revocare o annullare in ogni momento la procedura; di prorogarne i termini, di non procedere all'aggiudicazione, senza che gli interessati o gli offerenti possano avanzare nei confronti di **Consorzio IT** o del Committente, alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o responsabilità di qualsivoglia natura, anche in ipotesi di presentazione di offerta.

Il Committente assumerà obbligazioni solo a seguito della stipula del Contratto. Sino a tale momento, esso potrà, a proprio insindacabile giudizio dare mandato alla Centrale di Committenza di interrompere l'operazione, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario al domicilio eletto e restituendogli tempestivamente la garanzia prestata, senza interessi, indennizzo o risarcimento.

Consorzio IT agisce quale centrale di committenza e non sarà in alcun modo responsabile dell'adempimento delle obbligazioni e delle determinazioni assunte dal Committente, anche in ordine alla sospensione o annullamento della gara. La partecipazione alla procedura comporta la accettazione di tale circostanza, ad ogni effetto di legge, da parte dell'interessato, siccome la rinuncia a qualsiasi pretesa, domanda o azione anche a mente dell'art. 1337 cod. civ.

Partecipando alla procedura, l'interessato dichiara di aver esaminato e valutato:

- 1) il presente Disciplinare;
 - 2) il Capitolato e il progetto esecutivo complessivo;
- e di essersi determinato alla presentazione dell'offerta nella consapevolezza che detti documenti non costituiscono garanzia di risultato né impegno contrattuale.

Alla manodopera si applica per quanto concerne la parte lavori, il **Contratto F012** Categorie maggiormente rappresentative → fatta salva la dichiarazione e dimostrazione di equivalenza.

Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, Codice Appalti, siccome novellato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209

A mente dell'art. 41 comma 14 Codice Appalti, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'interessato, partecipando, si impegna:

- 1) al rispetto dei principi che regolano il nuovo Codice;
- 2) alla massima e leale cooperazione con la CUC, segnalando mediante quesito qualsiasi eventuale dubbio o vizio dovesse essere riscontrato, al fine di prevenire eventuali contenziosi.

All'operatore interessato e/o che presenti l'offerta è richiesto di agire con la prudenza, perizia e diligenza tecnico professionali richieste dalla natura dei rapporti. Tale obbligo permarrà in ogni fase della procedura e del contratto, sino alla cessazione di tutti i rapporti nascenti dalla presente procedura.

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023, ed è stato emendato in applicazione del Correttivo di cui al D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209

I N T E G R I T A'

Ciascun concorrente, partecipando alla procedura, **dichiara di accettare e di impegnarsi a rispettare le regole che seguono – la cui violazione costituisce causa di esclusione.**

L'operatore economico, quale condizione per la partecipazione, nel modulo *Domanda di partecipazione*, dichiara di:

- 1) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della CUC;
- 2) non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – impegnandosi a non corrispondere né promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, somme di danaro, regali, o altra utilità finalizzate a facilitare la aggiudicazione o la gestione del contratto;
- 3) non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti, o il ritiro di offerte già presentate per fare accettare quella del vincitore designato;
- 4) non aver stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti del medesimo;
- 5) non aver stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura per favorire operatori economici mediante la spartizione del mercato, patti di non concorrenza per particolari committenti, aree geografiche, impegnandosi ad esempio a non partecipare, o a partecipare sono con offerte c.d. *di comodo*, alle gare indette da committenti assegnati ad altre;
- 6) impegnarsi a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla aggiudicazione o gestione del contratto;
- 7) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti, a mente dell'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in forza della quale le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- 8) non avere in corso né aver praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;
- 9) impegnarsi a segnalare al RUP e alla Autorità Giudiziaria qualsivoglia tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;
- 10) informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale degli obblighi in oggetto, e a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 11) impegnarsi a garantire la massima collaborazione con le forze di polizia e le autorità, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- 12) acquisire preventiva autorizzazione per il subappalto, e inserire nei contratti di subappalto identiche clausole di integrità e di prevenzione – condizione per la autorizzazione del subappalto;
- 13) nella esecuzione del contratto, pretendere il rispetto delle presenti condizioni anche dai subcontraenti.

Dal canto suo, la CUC rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; non offre, accetta o richiede somme di danaro o qualsivoglia altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente, al fine di aggiudicare il contratto; si attiene alla vigente normativa in materia di trasparenza; esige il rispetto delle presenti disposizioni da parte di collaboratori, dipendenti e professionisti.

Il patto di integrità costituisce elemento sostanziale dell'intero rapporto contrattuale fra Operatore, Centrale di Committenza ed Ente affidante. Per conseguenza, la sua violazione costituirà causa di risoluzione del contratto e/o di decadenza anche nelle more della sua esecuzione.

ALLOCAZIONE DEL RISCHIO

Formulando la propria offerta, l'interessato dichiara di conoscere e accettare la allocazione del rischio, e di aver esaminato tutta la documentazione di gara, ed aver formulato, in esito ad una approfondita verifica, un proprio indipendente giudizio sulla convenienza dell'offerta. La maggiore onerosità, il mancato verificarsi di prospettive di incasso, siccome l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsiasi sorta, o di maggiori costi non determinano responsabilità alcuna a carico di CONSORZIO.IT S.p.A. o il Comune, né potranno essere opposte quale eccezione per l'inadempimento delle proprie obbligazioni o ai sensi dell'art.1460 cod. civ., o ancora di risoluzione o cessazione di efficacia a qualsiasi titolo. L'interessato dichiara altresì di conoscere che:

- 1) il presente contratto manterrà la sua efficacia anche in ipotesi di pandemia, *lockdown*, provvedimenti restrittivi e altre circostanze che possano ridurre la redditività o determinare la sospensione del servizio, senza nulla poter chiedere alla amministrazione;
- 2) eventuali maggiori costi e oneri, siccome ridotti introiti, non potranno essere opposti in alcun modo alla amministrazione, rimanendo inalterati i termini del contratto.

L'interessato si impegna, formulando la offerta, in ipotesi di aggiudicazione, a rispettare tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e tecniche derivassero da emergenze sanitarie o d'altro tipo, e a modificare le procedure e i sistemi di gestione ove ciò fosse prescritto o si rendesse necessario, con la massima tempestività, e a far rispettare dagli utenti tali prescrizioni. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di decadenza e risoluzione.

Si impegna altresì a non interrompere per nessuna ragione o titolo i lavori, anche in ipotesi di inadempimento dell'Ente (salva la tutela giudiziaria), rinunciando espressamente alle forme di tutela sinallagmatica di cui all'art. 1460 cod. civ. Qualsiasi contestazione giudiziaria sarà possibile solo se l'aggiudicataria sarà in regola con la esecuzione del contratto.

La aggiudicazione comporta il trasferimento del rischio operativo in relazione alla parte lavori, sia in relazione alla domanda che alla offerta, a mente dell'art. 117 Codice Appalti.

Il presente Disciplinare contiene le prescrizioni integrative del bando di gara – di cui forma parte integrante e sostanziale – necessarie per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura.

La gara ha per oggetto lavori di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 14, primo comma, lett. a), del Codice Appalti.

L'affidamento avverrà mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con esclusione automatica offerte anomale art. 54.

Attraverso l'incarico sopra richiamato, l'Ente ha affidato alla C.U.C. le attività di committenza volte all'affidamento dei lavori in oggetto.

L'attività della CUC comprende lo svolgimento dell'intera gara, sino alla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione verrà determinata previo controllo degli atti e alla conclusione delle verifiche di legge e attraverso determina da parte del Comune.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, fra cui il Regolamento UE 910/2014 (Regolamento eIDAS), il D. Lgs. 82/2005 (CAD) e le Linee Guida AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ., ed è regolato, fra gli altri, dai seguenti principi:

- Parità di trattamento tra gli operatori economici;
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- Standardizzazione dei documenti;
- Comportamento secondo buona fede e correttezza;
- Segretezza delle offerte e loro immodificabilità dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

CUC ed Ente non assumono alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, e per i danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare/Lettera di Invito e a quanto previsto nelle norme e regole d'utilizzo.
- attacchi hacker, perdita di dati, intrusioni e accessi illeciti, sottrazione o acquisizione non autorizzata di atti, documenti e informazioni, che sia esterna o interna ai soggetti giuridici che gestiscono il sistema.

La procedura viene condotta da Consorzio.IT spa, quale Centrale Unica di Committenza (in seguito **Consorzio.IT, Centrale di Committenza, CUC** o **Stazione Appaltante**) per conto del Comune di San Bassano (in seguito anche **Comune, Amministrazione aggiudicatrice** o **Committente** o **Ente**) come da incarico.

Caratteristiche della Procedura

Indirizzo stazione appaltante	CONSORZIO.IT Spa – Via del Commercio 29 26013 Crema (CR) P.IVA e C.F. 01321400192 Tel. 0373-218820 PEC: consorzioit@pec.it Sito Internet: www.consorzioit.net
Tipologia della procedura	Procedura Aperta
Codice CPV principale	45223200-8 - Lavori strutturali
Codice CPV secondario	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
Codice CIG Codice CUP	CIG: BB521A201F CUP: H86C24000020004
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 14:00 del 05/05/2026

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	30/04/2026
Termine ultimo per richiesta Sopralluogo (facoltativo)	27/04/2026
Seduta telematica per apertura delle buste amministrative	Ore 14:30 del 05/05/2026
Criterio di aggiudicazione	Offerta Minor Prezzo, con esclusione automatica offerte anomale
Valore totale della procedura (imponibile)	285.529,60 € oltre IVA
Di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	19.078,43 € non soggetti a ribasso
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Mario Campanini
Durata del contratto	120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data verbale di consegna
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di San Bassano (CR)
Termine del procedimento	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
CCNL	Sono identificabili due CCNL maggiormente rappresentativi F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (oppure F015 per ditte artigiane)
ID SINTEL	218022459

La presente procedura di gara è svolta, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, da Consorzio.It Spa., in veste di Centrale di Committenza del Committente, delegata all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dell'affidatario dei lavori, nel rispetto dei contenuti della documentazione tecnica e progettuale predisposta dallo studio di progettazione incaricato dal Committente e nel rispetto dei contenuti della documentazione di gara. Si precisa sin da ora che Consorzio IT non assume, mediante lo svolgimento della presente gara, obbligazione alcuna, né potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'eventuale scelta del Committente di interrompere la medesima o di non addivenire al contratto. Partecipando alla gara, e sottoscrivendo l'offerta, l'interessato dichiara di riconoscere tale circostanza.

La presente procedura viene condotta mediante l'utilizzo dello strumento telematico di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale AZIENDA REGIONALE per l'INNOVAZIONE e gli ACQUISTI - ARIA S.p.A. (ex-ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

La piattaforma di negoziazione telematica "Sintel": l'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "**Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL**".

La registrazione a Sintel: per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "*Manual*", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/unprotected/idpc/home.jsp>, nell'apposita sezione "Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese".

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supporto@arialombardia.it.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta, in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema FVOE 2.0 (Operatore Economico), rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:

- **"Una busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa;**
- **"Una busta telematica" contenente l'Offerta Economica.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso SinTel completando il percorso "Invia offerta".

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

- la Determina di incarico a Consorzio.IT della funzione di Centrale di Committenza
- il presente Disciplinare alla procedura di Gara
- lo Schema di Contratto di Appalto
- il Progetto Esecutivo e gli allegati che lo completano
- Determina del Comune N. 59 del 14.04.2026 a contrarre;

Il bando si riferirà ai dettami ed alle modifiche introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e tiene conto delle variazioni introdotte dalla legge 120/2020 e DL 77/2021. Come anticipato, esso è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, siccome modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209

- trattandosi di procedura aperta, i documenti sono resi disponibili a tutti i partecipanti;
- I documenti dell'appalto, il Disciplinare, i modelli di aiuto alla compilazione dell'offerta, ed i relativi allegati sono reperibili, sulla piattaforma Sintel, accessibile previa registrazione dalla pagina <https://www.ariaspa.it/> selezionando **SINTEL - Piattaforma di e-procurement**.
- **Il progetto è scaricabile al seguente link**

[https://drive.google.com/drive/folders/1KQOL5sW2HA_Hr5duDEx8_EL9B-DWaXdm?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1KQOL5sW2HA_Hr5duDEx8_EL9B-DWaXdm?usp=drive_link)

- i documenti e i futuri gli esiti della procedura aperta, nonché quanto previsto dall'art. 20 del Codice, saranno reperibili sul sito della CUC <https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti>.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

L'offerta e la relativa documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire non oltre le ore 14:00:00 del 05 MAGGIO 2026

NOTA: si stabilisce fin da subito che in fase di analisi delle buste amministrative, si procederà, a fronte dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023, con l'inversione procedimentale,

CANALI DI COMUNICAZIONE

Il presente Disciplinare definisce regole per lo svolgimento della procedura di gara, si precisa che il presente appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dal Progetto Esecutivo.

L'affidamento dei lavori per il Committente vengono affidati in conformità a quanto previsto D. Lgs. 36/2023 "Nuovo codice degli appalti" ed alle modifiche introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. tenuto altresì conto delle disposizioni introdotte dal decreto Cura Italia e Legge 120/2020, nonché il D.Lgs 209/2024 - Correttivo

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta art. 71 del D.Lgs 36/2023, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 54 comma 1.

CENTRALE DI COMMITTENZA

CONSORZIO.IT Spa – Via del Commercio 29 26013 Crema (CR)

P.IVA e C.F. 01321400192

Tel. 0373-218820; Fax 0373-218828

PEC: consorzioit@pec.it

Profilo Committente <https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti>

Codice Iscrizione AUSA: 0000267096

Responsabile del Procedimento per le fasi di Gara: Geom. Campanini Mario.

RUP per la Amministrazione Aggiudicatrice: Arch. Chiari Roberto

1. Oggetto ed importo dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione di quanto previsto nel progetto esecutivo, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE/SISMICA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - COMUNE DI SAN BASSANO CR

Sono, altresì, compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Non sono previste varianti al progetto esecutivo già approvato dalla amministrazione comunale

La categoria di lavoro prevista nell'appalto è la seguente: **OG1 classe I**

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Edifici civili ed industriali	257.328,06	DUECENTOCINQUANTASETTEMILATREC ENTOVENTOTTO/06	90,12

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	28.201,54	VENTOTTOMILADUECENTOUNO/54	9,88

Mancata suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali. L'intervento è infatti caratterizzato dalla necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori.

Le condizioni sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;

La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

Si aggiunga come l'esistenza di più imprese operanti in un unico cantiere:

- a) dilaterrebbe i tempi necessari per i lavori, dovendosi organizzare l'attività di una pluralità di imprese;
- b) darebbe genesi, o comunque acuirebbe in modo rilevante, tutti i rischi connessi alle interferenze, con i conseguenti riflessi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, beni costituzionalmente tutelati;
- c) renderebbe più difficile garantire la massima qualità del lavoro.

Tali conclusioni sono conseguenza della comune esperienza e di fatti noti.

INTERESSE TRANSFRONTALIERO NON PRESENTE -

Il presente appalto, da indagine svolta dalla CUC, visti anche i valori di appalto e le tipologie di lavorazioni NON PRESENTA INTERESSE TRANSFRONTALIERO.

2. Durata.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di **giorni 120** (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come da cronoprogramma.

In caso di ritardi troveranno applicazione le penali del Capitolato speciale d'appalto.

Il Committente si riserva la facoltà di addivenire alla consegna anticipata dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria.

Sono previsti premi di accelerazioni secondo quanto statuito dall'art. 126, comma secondo, Codice Appalti, siccome novellato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209: "Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto".

Per conseguenza, qualora la ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto, sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, a condizione che l'esecuzione del progetto e dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Si precisa che lo stesso sarà attribuito

- 1) in misura pari alle penali;
- 2) nei limiti di quanto disponibile nella voce imprevisti del Quadro Economico;
- 3) nella misura massima di quindici giorni.

3. Valore di Appalto.

L'importo complessivo dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è così suddiviso:

		Importi
1	Importo Esecuzione Lavori	€ 266.451,17
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 19.078,43
Tot	Totale appalto (1 + 2)	€ 285.529,60

Il progettista ha calcolato il valore di incidenza della manodopera in € 102.570,67 - con una incidenza pari al 35,923 %

Valore TOTALE di appalto

NR.	Importi in euro (imponibile)	Dettaglio dei Valori
1	Lavori (L)	€ 163.880,50
2	Manodopera (M) non soggetta a ribasso (art. 41 comma 14)	€ 102.570,67
3	Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso	€ 19.078,43
	TOTALE APPALTO	€ 285.529,60

L'appalto è affidato **A CORPO**

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera, oltre indicare a CCNL applicato, e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 108 comma 9 del Codice per la verifica di congruità dell'offerta. **La mancata indicazione di tali costi costituisce causa di esclusione dell'offerta.**

ATTENZIONE: RIBASSO UNICO IN PIATTAFORMA - IL RIBASSO è UNICO PER L'INTERO VALORE DI BASE D'ASTA (voci 1 e 2 vengono accorpate) vedere le AVVERTENZE PIÙ AVANTI

NOTA:

Secondo la disciplina generale, costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità, per l'operatore, di formulare un ribasso complessivo dimostrando che questo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto prescritto dal terzo periodo dell'art. 41, comma 14, Codice Appalti

Considerato che il costo della manodopera è determinato in base ai minimi ministeriali e CCNL di riferimento, qualora venga indicato un rapporto contrattuale differente, pena la non ammissibilità delle giustificazioni, è indispensabile fornire ed allegare

- nella proposta tecnica (OVE PREVISTA) RELAZIONE DETTAGLIATA, orario, sviluppo numero di ore dedicate per tutto il periodo, figure professionali, inquadramento (solo come Classe / Categoria) applicato - PRIVA DI VALORI ECONOMICI;
- nella proposta economica (SEMPRE) inserire una RELAZIONE DETTAGLIATA (redatta secondo il modello e con le istruzioni fornite con la documentazione - vedasi modelli - *Dichiarazioni equivalenze e tutele CCNL*) come sopra con un prospetto che illustra lo sviluppo del costo della manodopera, e nel caso il CCNL sia differente da quello di riferimento, una attestazione di equivalenza da parte di consulente lavoro (iscritto ad Albo), dei due CCNL, che indichi, oltre alla retribuzione, la equivalenza secondo l'elenco di all'articolo 4, comma 3, dell'allegato I.01.

Ai sensi dell'All I.01 così come introdotto dal Correttivo D.Lgs. 209/2024 Art. 4 comma 4, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

- impegno a mantenere per tutta la durata del Contratto, ivi inclusi i rinnovi eventuali o proroghe, le condizioni dichiarate;
- dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, Codice Appalti, ad assicurare che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Si precisa che la relazione dovrà descrivere in modo sufficientemente analitico l'organizzazione aziendale e le circostanze che rendono possibile il ribasso complessivo, essendo altrimenti impossibile verificare il rispetto dell'art. 41 comma 14 siccome la congruità dell'offerta.

Tale documentazione si rende necessaria per accertare, considerato che è stato ribassato il costo del personale, l'impegno del concorrente alla tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori, ed assicurare alla S.A. che l'esame ed analisi del costo del lavoro inserito in offerta, è congruo e l'offerta è sostenibile ed equilibrata, e che può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La documentazione sarà assoggettata alle regole codicistiche sull'accesso agli atti, che partecipando alla gara l'interessato dichiara di conoscere e accettare.

Gli importi relativi alle singole lavorazioni sono puntualmente declinati nel Capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di progetto allegata cui si rinvia.

Si precisa che il mancato adempimento a quanto sopra previsto, in relazione al rispetto delle condizioni dichiarate (e all'introduzione del medesimo obbligo, a pena di risoluzione, nei contratti di subappalto, in uno alla verifica dell'effettivo rispetto) comporta la risoluzione del contratto.

4. Finanziamento e pagamenti

L'opera è finanziata con fondi comunali, di cui una parte con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto. Trova comunque applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si rinvia in particolare alla Determina Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

5. Subappalto e Avalimento.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applica in ogni caso l'art. 119 Codice Appalti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, Codice Appalti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Tale obbligazione deve essere presidiata mediante apposite clausole nei contratti di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal paragrafo e dalle norme del codice in tema di subappalto

Si dichiara che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (SUBAPPALTO A CASCATA) le seguenti lavorazioni:

1.- Opere di carpenteria e da fabbro

in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali

In particolare per evitare la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi.

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice, che l'interessato, partecipando, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico anche mediante ricorso all'avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 104 del Codice. **Si prega di porre attenzione agli obblighi dichiarativi previsti dalla norma.**

L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. Esso può essere c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), o c.d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie). L'avvalimento, a seguito delle recenti riforme, non è incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale); esso, al contrario, deve essere idoneo a generare un rapporto di collaborazione tra imprese (**Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2025 n. 367**).

Secondo le regole di best practice, si esplicitano alcune regole interpretative seguite dalla CUC:

1) Relativamente all'avvalimento della certificazione di qualità, è da reputarsi necessario e al contempo sufficiente quanto la dichiarazione che "l'ausiliaria metterà a disposizione dell'ausiliaria l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (e precisata nel contratto)". Ciò in quanto La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che l'avvalimento della certificazione di qualità è plausibile a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione l'intero complesso delle risorse aziendali, che allo scopo sono state valutate dall'organismo certificatore (**TAR Lazio, II, 28 ottobre 2024 n. 18902**);

2) è necessaria, in caso di avvalimento cd. tecnico-operativo, la puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata, nondimeno si deve considerare che, in tema di validità del contratto di avvalimento, occorre procedere con una valutazione in concreto e non in astratto, considerando la specificità del caso, e, soprattutto, che l'oggetto delle risorse ausiliate ben potrebbe essere validamente determinabile per relationem o comunque dal tenore complessivo del documento, in conformità, del resto, ai principi civilistici in materia di interpretazione e integrazione del contratto (**TAR Lazio, II, 28 ottobre 2024 n. 18902**);

3) in caso di avvalimento di garanzia, non è necessaria la puntuale elencazione delle risorse messe a disposizione;

4) si precisa inoltre che, generando il contratto di avvalimento un rapporto di collaborazione tra imprese, nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avvalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio. In altre le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata. Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avvalimento, assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra Consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile; le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata (**Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2025 n. 367**).

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti generali nonché quelli tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. effettuare tutte le dichiarazioni di cui all'art. 104 Codice Appalti.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale documentazione andrà inserita nella busta amministrativa.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. Sopralluoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON** è previsto il **sopralluogo** presso i luoghi in cui verranno svolti i lavori.

Resta facoltà dell'operatore economico, se lo ritenga opportuno, richiedere di svolgere il sopralluogo assistito, per la richiesta, i concorrenti dovranno inoltrare domanda al RUP/Consorzio.it tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel indicando: ragione sociale del concorrente, nome, cognome, qualifiche e relativi dati anagrafici delle persone incaricate e indirizzo mail e numero mobile per eventuali avvisi.

Verrà comunicata la data l'ora e il luogo di ritrovo.

Solo a titolo informativo: Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di

copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 65 al punto 5 lett. d) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di richiesta di sopralluogo, sarà redatto un verbale di visita attraverso modulo fornito dalla CUC.

Seconda parte

Modalità di partecipazione e procedura di selezione

7. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 Codice in possesso dei requisiti prescritti nel presente documento, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale tra i quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tra i quali i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, il gruppo europeo di interesse economico, nonché da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste dalla vigente normativa nonché del presente bando.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 67 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 67 comma 4 del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 68 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 68 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

NOTA BENE

Al fine di consentire alla CUC di compiere le valutazioni circa la affidabilità dei contraenti, si richiede a tutti i partecipanti che abbiano iscrizioni nel Casellario che non comportino l'esclusione automatica, di inserire nella busta amministrativa:

- 1) relazione dei fatti che hanno condotto all'esclusione o alla risoluzione;
- 2) copia dei provvedimenti esclusivi o di risoluzione;
- 3) copia degli atti di impugnazione, e in generale di tutti gli atti del giudizio che ne è seguito;
- 4) documenti depositati nei predetti giudizi;
- 5) eventuali misure di self cleaning adottate.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E REQUISITI NECESSARI

Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 94 del Codice;
- (ii) la esistenza di situazioni rilevanti a mente dell'art. 95 del Codice, presentando (nella Busta Amministrativa) una breve relazione sui fatti in discorso, corredata di tutti i documenti utili per la CUC e la amministrazione al fine di assumere una decisione sulla esclusione non automatica;
- (iii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con l'appalto;
- (iv) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che ogni concorrente è tenuto a collaborare e fornire documentazione eventualmente richiesta dalla CUC. La mancata cooperazione, senza giustificato motivo, comporta la esclusione dalla gara.

Salve le ipotesi di cui all'art. 94 comma sesto e all'art. 95, comma secondo, la esclusione non è comminata se la circostanza è comunicata alla CUC e, in sede di offerta (busta amministrativa) è dimostrata la assunzione di idonee

misure a mente dell'art. 96, sesto comma, Codice Appalti, che si invita ad esaminare attentamente anche con riferimento alla durata dei periodi di esclusione e all'onere di comunicazione dei provvedimenti di cui nn. 1) e 2) della lettera c) di cui al comma decimo non menzionati nel fascicolo virtuale, e delle relative conseguenze (comma 12).

Per conseguenza, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure di *self cleaning* sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma sesto, Codice;
- motiva la impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, comunicandone la adozione alla SA.

Se la causa di esclusione si è invece verificata dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore adotta le misure di cui sopra dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Si precisa che:

- sono considerate sufficienti le seguenti misure di *self cleaning* fra loro assommate:
 - aver risarcito o assunto l'impegno di risarcire qualunque danno causato dall'illecito;
 - la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità;
 - la adozione, provata, di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Altrimenti, la SA ne comunica le ragioni all'operatore economico;
- non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- nella ipotesi in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da un motivo di esclusione, si valutano le misure adottate a mente del successivo articolo 97 al fine di decidere sulla esclusione;
- sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

PRECISAZIONI

La CUC si atterrà, fra le altre, alle seguenti regole – ritenute ancora attuali:

1) ai fini della valutazione di ipotesi di esclusione non automatica, potranno essere presi in considerazione fatti accertati con sentenza non definitiva. Nel determinare la rilevanza temporale o meno di provvedimenti giudiziari, il dies a quo è costituito dal giorno della loro pubblicazione (**TAR Lazio, IV, 26 aprile 2024 n. 8232**);

2) l'operatore deve porre la CUC nella possibilità di vagliare accuratamente i fatti rilevanti ai fini dell'esclusione non automatica, descrivendo compiutamente gli stessi, fornendo tutta la documentazione a corredo, nonché una descrizione accurata (e la dimostrazione documentale) delle misure di *self cleaning* adottate – cfr. *infra* (**TAR Napoli, V, 14 marzo 2024 n. 1733**);

3) secondo l'interpretazione evincibile dal chiaro tenore letterale dell'art. 96, comma 10, lett. c, n. 1, confortata dalla relazione esplicativa del Consiglio di Stato sullo schema di provvedimento, in caso di sentenza di condanna non definitiva per un reato di cui al comma 1 dell'articolo 94, la causa di esclusione (non automatica) ex art. 95 rileva per un triennio decorrente dalla data di rinvio a giudizio (o di altro atto con il quale è stata esercitata l'azione penale), ovvero dalla data della misura cautelare applicata, se antecedente all'esercizio dell'azione penale (**TAR Catania, II, 6 maggio 2024 n. 1679**, che richiama la relazione del Consiglio di Stato);

4) nell'ipotesi di ammissione di un operatore economico ad una gara d'appalto, la stazione appaltante che consideri quanto dichiarato dallo stesso non idoneo ad incidere sulla sua affidabilità professionale, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui dispone, non è tenuta ad una puntuale ed estesa motivazione al riguardo (**TAR**

Palermo, I, 8 maggio 2024 n. 1531);

5) un operatore economico plurisoggettivo, di cui faccia parte un soggetto che versi in una situazione tale da comportarne la sua automatica (ex articolo 94) o non automatica (ex articolo 95), o che non sia in possesso, anche ab origine, di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, può essere sostituito, con il limite della immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Ove tale sostituzione venga dimostrata e sia ritenuta idonea, il soggetto non verrà escluso (**TAR Salerno, I, 28 febbraio 2024 n. 541**);

6) la sentenza di patteggiamento non è causa di esclusione automatica (**TAR Lazio Roma, sez. II, 9 gennaio 2025 n. 401**);

7) in caso di informazioni "false o fuorvianti" l'esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad "influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" della stazione appaltante (alle informazioni "false o fuorvianti" sono equiparate quelle "omissioni" che riguardano "informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione", dovendo anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo). Deve pertanto concludersi che, ai fini dell'eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all'Amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – "stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità" (**Consiglio di Stato, III, 14 gennaio 2025 n. 259**);

In ogni caso, è onere dell'operatore dichiarare anche le **risoluzioni contrattuali non ancora oggetto di casellario, in quanto l'omessa dichiarazione delle stesse è ritenuta fuorviante** (**TAR Brescia, II, 20 gennaio 2025 n. 34**)

8) modifiche postume dell'offerta, nei suoi elementi essenziali, comportano l'esclusione automatica (**TAR Milano, IV, 15 gennaio 2025 n. 154**);

9) le ipotesi di estensione delle cause di esclusione sono da considerarsi eccezionali, anche alla luce del principio di tassatività (**Tar Napoli, VIII, 7 gennaio 2025 n. 109**);

10) L'inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili è causa di esclusione automatica, stante la previsione dell'art. 94, comma 5, lettera "b" del codice, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell'appaltante (**TAR Lombardia Milano, II, 13 gennaio 2025 n. 74**);

11) La pendenza di contenziosi tra l'operatore economico e la stazione appaltante o l'amministrazione aggiudicatrice non è contemplata tra le clausole di esclusione automatica né può essere qualificata di per sé come un illecito o un'infrazione (**TAR Lazio Roma, II, 30 dicembre 2024 n. 23740**);

12) laddove vi sia il sospetto di offerte riconducibili al medesimo centro d'interessi, l'esclusione avverrà solo alle condizioni e previa l'istruttoria di cui alla Comunicazione Commissione Europea 2021/C 91/01 (**Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 15 gennaio 2025 n. 24**);

13) il principio di tassatività delle cause di esclusione è riferito alle clausole escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023. Tuttavia, nell'ultimo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, è stata prevista la facoltà della stazione appaltante di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", sicché la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale (**TAR Lazio, II, 2 dicembre 2024 n. 21577**);

14) principio ermeneutico fondamentale è quello della massima partecipazione possibile (**TAR Lombardia Milano, II, 13 gennaio 2025 n. 73**).

Tali precisazioni sono formulate al fine di garantire la massima trasparenza, e prevenire contestazioni, dubbi o contenziosi, secondo le regole della *best practice*.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si precisa che l'efficacia, ai fini della partecipazione, delle misure di self cleaning, soggiace a due presupposti:

- a) la prova dell'adozione;
- b) la valutazione di sufficienza e tempestività (**TAR Lazio Roma, II, 9 gennaio 2025 n. 401**).

Altre cause di esclusione

- a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
 - b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.
 - d) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
 - e) il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.
 - f) Sono esclusi gli operatori economici primi di White List.
1. Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato II.3, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, art. 1 comma 4 ultimo periodo *"...è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile."*

Si precisa che, in esito all'istruttoria e indagini svolte, CIT ha accertato che:

- 1) lo stipulando contratto non comporterà assunzioni per la sua esecuzione, stante la modesta entità dei lavori;
- 2) si tratta di opere da eseguire mediante personale già assunto. La assunzione di nuovo personale, in rapporto con le opere e il loro valore, contrasterebbe con il principio di economicità;
- 3) la tipologia di lavori in discorso, nel mercato del lavoro esaminato da CIT (EDILIZIA e CANTIERI), non presenta oggi offerta di lavoro femminile;
- 4) le società intervistate hanno riferito come, al momento, anche l'offerta di lavoro sia estremamente scarsa, e che la ricerca di nuovo personale ha quasi sempre dato esiti negativi. Per questo, i possibili interessati si sono organizzati al fine di aggiudicarsi lavori nei limiti di quanto sostenibile con la forza lavoro in essere;
- 5) per conseguenza, la applicazione dei requisiti premiali riferiti alle pari opportunità potrebbe configgere con i principi di efficienza e qualità, in quanto si rischierebbe di ridurre la possibilità di aggiudicazione a offerte migliori

Per conseguenza, i criteri premiali di cui al DPCM 7 dicembre 2021 non trovano applicazione

8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte :

- a.** essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della gara ed essere effettivamente operanti nel settore della realizzazione di edifici civile e industriali; nel caso di formazioni collettive, tale obbligo opera per ciascuno degli operatori che le costituiscono;
- b.** per il Concorrente/Capogruppo: **attestazione di qualificazione SOA** per la categoria e classe di iscrizione, coerenti agli importi;
- c. Patente a crediti** - non richiesto per gli operatori economici con qualificazione SOA categoria III o superiore

Ai sensi dell'art.100 del Codice 36/2023, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 può dimostrare il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso punto b) del presente articolo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'*art.104 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.*, **dovranno allegare la documentazione prescritta dal co. 1 dello stesso art. 89**. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti .

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Condizioni di partecipazione

Si richiede al partecipante, visto l'importo complessivo, di possedere la qualificazione SOA per la categoria **PREVALENTE OG 1 CLASSE DI IMPORTO I (Complessiva)**

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Edifici civili ed industriali	257.328,06	DUECENTOCINQUANTASETTEMILATREC ENTOVENTOTTO/06	90,12

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	28.201,54	VENTOTTOMILADUECENTOUNO/54	9,88

9. Cauzioni e garanzie richieste

A mente del richiamato art. 53 D.Lgs. 36/2023, la cauzione provvisoria NON viene richiesta

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 53 comma 4 del Codice, ;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice, con valori e massimali come indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione e Imposta di Bollo.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi, se dovuti, all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore.

I concorrenti dovranno versare il contributo, se dovuto, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate su

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla procedura di gara.

NOTA:

Se durante la fase di pagamento contributo ANAC dovesse comparire un messaggio di errore:

"GAE07 – il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante"

Segnaliamo che la problematica non è imputabile alla stazione appaltante, nonostante il messaggio di errore così riferisca.

Pertanto, si invitano gli Operatori Economici a contattare il numero verde di assistenza ANAC.

In altre occasioni la CUC si è attivata mediante richiesta chiarimenti e apertura di Ticket presso ANAC e, a seguito di riscontro telefonico, si riporta quanto comunicato dal Contact Center:

“Se l'errore in questione si ripresenta, anche in prossimità della scadenza del termine per la ricezione delle offerte (circa 24 ore prima della scadenza stessa), gli operatori economici devono contattare il Contact Center per aprire un Ticket ed ottenere informazioni sulle modalità alternative per effettuare il pagamento del Contributo in oggetto.”

IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta economica presentata da ciascun concorrente per la partecipazione alla gara (e il contratto stipulato tra l'appaltante e l'aggiudicatario) sono soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine, pertanto è richiesto agli offerenti la comprova tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- Copia PDF firmato, con autodichiarazione conforme all'originale, del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, con specifica indicazione:
 - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
 - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consorzio It S.p.A.);
 - del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - Crema: TMZ);
 - del codice tributo (campo 11: 456T);
 - della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara per").

Oppure

- Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico (Contrassegno acquistato in tabaccheria), rilasciato dall'intermediario, incollata sulla Domanda di partecipazione o su documento cartaceo - caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato (scritta, indelebile, con indicazione CIG della Gara).

Qualora il soggetto utilizzi il sistema di pagamento virtuale, dovrà comunque fornire la comprova.

11. Comunicazioni e chiarimenti sulla procedura

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti attraverso il sistema COMUNICAZIONI di SINTEL.

I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici.

Non verranno forniti chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione indirizzata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

12. Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l'esclusione dalla gara, attraverso la piattaforma Sintel, **entro il termine indicato**. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:

- "Una busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa;
- "Una busta telematica" contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel completando il percorso "Invia offerta".

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Firma digitale dei documenti

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito • Consorzio Consorzio ordinario di operatori economici costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

Documentazione Amministrativa

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al portale SINTEL.

Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, **ciascuno** dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**.

- Domanda di partecipazione** alla gara, redatta utilizzando il modello predisposto dalla centrale di committenza, "**Modello 1**", firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

NOTA BENE

Al fine di consentire alla CUC di compiere le valutazioni circa la affidabilità dei contraenti, si richiede a tutti i partecipanti che abbiano iscrizioni nel Casellario che non comportino la esclusione automatica, di inserire nella busta amministrativa tutta la documentazioni indicata precedentemente.

- documento di gara unico europeo Modello 2 (eDQUE formato digitale)** consistente in un'autodichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente ai sensi e secondo le modalità di

cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale - dovrà essere redatto un unico documento (Modello 2), compendiato con i dati di tutti soggetti tenuti alla dichiarazione e riconducibili alla società e/o impresa partecipante alla gara, in forma singola o associata;

- c. **(eventuale) la documentazione di cui all'art. 104 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.**, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale; tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
- d. nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, scansione del **mandato** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- e. **nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione**, redatta secondo il modello di cui all'allegato (**Modello 2 bis - Dichiarazione Raggruppamenti**) al presente Disciplinary, **relativa all'impegno**, in caso di aggiudicazione della gara, **a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio/GEIE**, uniformandosi alla disciplina disposta dal *D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.* ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; **tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio/GEIE e potrà essere unica, come da modello allegato;**
- f. **nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, scansione dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE**, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- g. **nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, scansione dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio**, indicante le imprese consorziate, **e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara** (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- h. **(eventuale) i documenti relativi alla situazione di controllo:** i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui alla dichiarazione contenuta nella istanza di partecipazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
- i. **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA** per categorie o classifiche adeguate ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso);
- j. **Fotocopia di un documento d'identità** di chi sottoscrive la domanda di partecipazione;
- k. **Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (16,00 €)-**
- l. **Documentazione** comprovante il versamento all'*Autorità Nazionale Anticorruzione* del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità sopra precisate.
- m. **DOCUMENTAZIONE RELATIVA OBBLIGHI ASSUNZIONALI DEL PNRR e ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 1**
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
oppure
ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 2 e 3 per le aziende pubbliche o private, che occupano un numero pari o superiore a 15, un impegno a rilasciare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge

- n. Documentazione inerente eventuali rapporti con l'ausiliaria facente parte del gruppo, e dichiarazione prevista dalla norma nel prosieguo citata, ai soli fini dell'avvalimento premiale di cui all'art. 104, comma 12, Codice Appalti, siccome novellato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;
- o. **Copia del documento** riportante "Quesiti e Risposte in fase di gara" firmato per presa visione (se presente);
- p. **Copia Verbale di sopralluogo** (solo se obbligatorio);

ATTENZIONE Il file/cartella contenente la **documentazione amministrativa non** dovrà contenere alcun riferimento all'offerta economica.

SI PRECISA CHE LE NORME CHE SEGUONO DOVRANNO ESSERE INTEGRATE CON QUANTO EVENTUALMENTE PREVISTO IN AGGIUNTA DAL CODICE APPALTI e CORRETTIVO.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; in caso di raggruppamento di imprese costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere quanto espressamente previsto nei predetti punti.

Si applica il Soccorso istruttorio in base a quanto previsto dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l'apposito menù a tendina, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini contenuti nella documentazione di gara. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere documentazione aggiuntiva a comprova dei requisiti richiesti, qualora risultasse utile ai fini della procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Consorzio.IT adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della *lex specialis* o capitolari, quello volto al perseguimento dell'interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili.

L'unica ipotesi in cui non è ammessa la richiesta di integrazione documentale da parte della Stazione Appaltante (oltre alla documentazione che incida sull'offerta tecnica e/o economica) riguarda le omissioni, inesattezze e irregolarità "*che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente*" (**TAR Emilia Romagna, I, 3 gennaio 2025 n. 8**)

Laddove sia prevista la garanzia provvisoria:

- solo nell'ipotesi di mancanza della stessa, l'omissione è sanabile mediante soccorso istruttorio unicamente mediante presentazione di documento avente data certa anteriore al termine di partecipazione;
- in ipotesi di garanzia inesatta (ad esempio nell'importo), è ammesso il soccorso istruttorio mediante integrazioni successive (ad esempio addendum alla fideiussione);
- non è ammesso soccorso istruttorio in ipotesi di presentazione di documenti falsi.

(**TAR Campania Napoli, VIII, 7 gennaio 2025 n. 109**).

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'art. 101 del Codice Appalti, ove regolato altresì il subprocedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, la CUC procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e del 96 comma 15 del D.lgs. 36/2023.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Offerta Economica

AVVISO: *Il valore manodopera può essere inserito in Piattaforma, va inserito invece obbligatoriamente nel Modello compilato dell'Offerta Economica e, a mente dell'art. 41 comma 14 Codice Appalti, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente **sulla piattaforma Sintel**, il Concorrente, a **pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, **sotto forma di ribasso percentuale sull'importo a base di gara** inserendola a video.

- campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto – espresso in sconto percentuale (%) unico, IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi (costi della sicurezza derivanti da interferenza, eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante e costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico).
- campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze.
- campo "di cui costi del personale" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
- campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa.

Per presentare l'offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente dalla piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (**non è sufficiente salvare l'offerta**).

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" il **Modello 3** in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente:

- ❖ **dichiarazione** (redatta secondo "**Modello 3**") sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione
 - i costi afferenti le misure di sicurezza aziendali;
 - i costi della manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa
 - indicazione CCNL applicato - pena esclusione

**ATTENZIONE: RIBASSO UNICO -
IL RIBASSO è UNICO PER L'INTERO VALORE DI BASE D'ASTA !!!!**

Come chiarito da ANAC, 'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale; per conseguenza, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Tanto premesso:

1) l'unica offerta considerata sarà quella inserita in Sintel, e quindi il ribasso ivi indicato;

2) l'offerente che non intenda valersi della possibilità di cui all'art. 41 comma 14 dovrà riparametrare il ribasso - proposto sull'importo al netto dei costi della manodopera - sull'intero importo ribassabile, comprensivo dei costi della manodopera. Per meglio comprendere il punto 2, a titolo esemplificativo quanto segue.

Si supponga che l'intero importo ribassabile, comprensivo dei costi della manodopera, equivalga a 20, di cui 10 per costi di manodopera.

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 10% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 5% sull'intero

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 15% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 7,5% sull'intero;

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 20% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 10% sull'intero.

Si supponga oppure che l'intero importo ribassabile, comprensivo dei costi della manodopera, equivalga a 15, di cui 5 per costi di manodopera.

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 9% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 3% sull'intero

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 15% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 5% sull'intero;

L'operatore che intenda offrire uno sconto del 21% sul solo importo assoggettato a ribasso (al netto dei costi sulla manodopera), dovrà indicare in Sintel un ribasso del 7% sull'intero.

L'OE che invece intenda valersi della possibilità di offrire un ribasso anche sulla manodopera dovrà (allegando nella busta economica una relazione giustificativa dettagliata, in uno a tutta la documentazione utile a dimostrare la congruità dell'offerta) semplicemente indicare in Sintel la percentuale di sconto offerta sull'intero.

Si invita, in caso di dubbi, stante l'immodificabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione e la sua vincolatività, a utilizzare lo strumento dei quesiti

L'offerta non dovrà contenere termini o condizioni, non potrà indicare alternative e non potrà essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese o con l'impegno di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese, l'offerta economica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese in caso di Associazione Temporanea di Imprese non costituita al momento della presentazione dell'offerta.

NB. la dichiarazione economica dovrà contenere l'indicazione, PENA ESCLUSIONE DELL'OFFERTA, da parte dei concorrenti, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

Sarà verificata la congruità dell'offerta si procederà alla verifica dell'offerta anomala con esclusione automatica (art. 54 comma 1) secondo il metodo A (punto 1 o 2, in base ai partecipanti) e descritti nell'allegato II.2, verrà valutata l'offerta in applicazione anche dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023 .

12. Criterio di valutazione

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito attraverso l'applicazione della formula della piattaforma SinTel denominata "**Formula al Prezzo Minimo**" (in Sintel la presente formula è indicata col nome di Formula allo Sconto Massimo dopo gli ultimi aggiornamenti di sistema) formula che segue per il calcolo del solo punteggio economico.

Formula allo sconto massimo

La formula da applicare è richiamata nello schema riportato e descrive una formula classica per la fornitura di lavori, in dettaglio lo schema che il sistema applica per il calcolo dei vari coefficienti che la compongono:

Per le procedure totali e unitarie per valore percentuale al ribasso (Formula allo sconto massimo) la formula da applicare è la seguente:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- S_{\max} = Percentuale più alta offerta in gara

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che i loro costi di manodopera; siffatti costi non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta.

La centrale di committenza si riserva la facoltà di:

- procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico;
- di non procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell'interesse pubblico.

13. Affidamento del PNRR - PNC e ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 1

In sede di offerta il concorrente, qualora superi i 50 dipendenti, deve presentare, a pena di esclusione, **copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità** ai sensi dell'art. 46, co. 2, D.Lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46 (trasmissione ogni due anni), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Viene richiamato l'obbligo per l'Aggiudicatario, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti (art. 47, co. 3-3bis), a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

1. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. la certificazione di cui all' art. 17 della legge 68/1999
3. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Riguardo agli obblighi assunzionali, considerato che il presente appalto:

- prevede lavorazioni ed interventi a durata limitata, caratteristici dei cantieri di edilizia, stradali e del genio civile (durata lavori esigua) ed oggetto, tipologia e la natura del progetto non consentono opportunità di nuove assunzioni senza minare criteri di efficienza e di economicità;
- l'entità della manodopera è ridotta, e non si tratta di appalto ad alta intensità di manodopera, per cui non è possibile prevedere assunzioni di personale;
- per la corretta esecuzione, ed in particolare per il tipo di rischio dei cantieri edili, stradali e di genio civile, è richiesta manodopera con abilitazioni ed esperienza adeguate;

14. Ulteriori disposizioni

L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo differimento di detto termine richiesto dalla centrale di committenza.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva così come disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 D.Lgs 36/2023, sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica; pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario che interverrà nella stipula dovrà essere munito di firma digitale.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, nel termine indicato dal Committente, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, con conseguente escussione della cauzione, fatto salvo il maggior danno, e si provvederà ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

15. Procedura di aggiudicazione

Modalità di svolgimento delle sedute pubbliche.

Al fine di limitare contatti e riunioni di più persone in unico ambiente, le sedute pubbliche saranno svolte in videoconferenza attraverso Hangouts Meet Google, pertanto per potervi assistere è necessario:

1. in video: disporre di un dispositivo con installato Hangouts Meet Google configurato o l'app per dispositivi mobili Meet o un browser web supportato. Consentire a Meet di utilizzare la videocamera e il microfono
2. in solo audio per telefono: vi sarà comunicato un numero di telefono (Italiano) da chiamare. ed un codice PIN da digitare quanto richiesto da un messaggio in inglese;

3. inviare a e.scandelli@consorzioit.net e a a.janszen@consorzioit.net un messaggio contenente l'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare l'invito, un contatto telefonico in caso di necessità ed eventuali deleghe;
4. in risposta sarà comunicato il link web per l'accesso
5. all'orario della seduta, avviare la videoconferenza aprendo il link da un dispositivo collegato alla rete dati in banda larga
6. sarà possibile ascoltare, chiedere di intervenire, e mediante la condivisione del video, assistere all'apertura delle buste in Sintel.

Guida e requisiti

<https://support.google.com/meet/answer/7317473>

<https://support.google.com/a/users/answer/9303069>

Prima seduta pubblica in forma telematica (Video)

Nel corso della prima seduta pubblica, che si terrà come indicato sopra - Luogo: Sede di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. - Italia - Crema 26013 - (Cremona) Via del Commercio 29 - ATTRAVERSO VIDEO CALL il seggio di gara ed il RUP, od un suo delegato, procederà, dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative a:

- Apertura della Busta Amministrativa, verifica della documentazione ed Ammissione di tutti i partecipanti;

Si precisa che SINTEL genera le comunicazioni automatiche generate da sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa, ma queste non dovranno essere considerate dai concorrenti e che nel caso in cui si prevedesse il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività procedere offline.

È ammesso a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, per ogni ditta concorrente, il legale rappresentante o un suo incaricato, in possesso di delega o procura esibita con un documento di validità in corso di validità.

Seduta apertura offerte economiche (Video)

In caso non si riscontrassero problemi durante l'apertura delle buste amministrative e non si rendesse necessario il soccorso istruttorio, il RUP, procederà, nella medesima seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

In caso contrario, la seduta pubblica per l'offerta economica si terrà sempre ATTRAVERSO VIDEO CALL in data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi tramite SinTel con almeno 48 ore di preavviso.

In tale seduta, il RUP dichiarerà gli ammessi e procederà ad aprire le "buste" contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all'attribuzione dei punteggi che determineranno la graduatoria provvisoria finale dei concorrenti ammessi.

Di seguito si accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.

Le offerte risultanti anomale saranno escluse.

Si procederà anche alla selezione dei partecipanti sui quali si procede alla verifica della documentazione Amministrativa e comunque si procederà al controllo della busta amministrativa del primo classificato in base al richiamo all'inversione procedimentale art. 107.

Anomalia delle offerte

Viene prevista la individuazione delle offerte anomale, secondo art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023, e la esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo il metodo A (punto 1 o 2, in base ai partecipanti) e descritti nell'allegato II.2.

Graduatoria definitiva e proposta di aggiudicazione

Esaurita la procedura di verifica amministrativa nonché di anomalia, il RUP procede, a seguito degli esiti delle verifiche, a confermare o a rettificare la graduatoria provvisoria dandone pubblico avviso attraverso il sistema.

Al termine della procedura, la Centrale di Committenza formulerà la proposta di aggiudicazione al migliore offerente.

Seguirà il recepimento con provvedimento da parte del Committente, attraverso la comunicazione di aggiudicazione, con facoltà per il Committente, dopo il completamento delle verifiche di avviare anticipatamente i lavori.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- in caso di parità di punteggio, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico all'interpello dei soggetti che seguono in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, o alla ripetizione della procedura di gara

16. Accesso agli Atti.

Si applicano gli articoli 35 e 36 del Codice, fra cui la *disclosure* automatica. Per conseguenza, saranno rese disponibili, tramite piattaforma e-procurement, le offerte dell'aggiudicatario e degli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria (salvo quanto previsto in tema di ostensione di parti dell'offerta per cui è stato richiesto l'oscuramento).

In attesa dell'aggiornamento delle funzionalità del portale Sintel, l'accesso agli atti della procedura di gara sarà comunque garantito mediante trasmissione dei dati e delle informazioni inserite nel portale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di trasmissione via posta certificata o altro strumento idoneo. **Al fine di procedere alla ostensione, non sarà necessario alcun contraddittorio né procedimento amministrativo con i controinteressati.**

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria, saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del D.lgs. 36/2023, **con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).**

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nuova disciplina in materia, nonché alla modulistica di gara di prossima pubblicazione.

È onere di ciascuna parte effettuare istanze motivate di oscuramento di cui all'art. 35, comma 4, lett. a), Codice Appalti, sulla quale la CUC deciderà come per legge; la istanza dovrà essere accompagnata da una copia dell'atto con gli oscuramenti richiesti.

Per ciascun procedimento di accesso agli atti sarà nominato un responsabile. In ipotesi di mancata nomina, il responsabile sarà il RUP della presente gara.

La istanza dovrà essere presentata in uno alla offerta tecnica. Per eventuali informazioni inerenti le giustificazioni, la istanza dovrà essere contenuta nella busta economica.

Modalità temporanee di ostensione.

1. l'art. 35 Codice Appalti prevede l'automatica messa a disposizione di atti e documenti di gara, senza necessità di istanze e contraddittorio;
2. tale accesso dovrebbe avvenire mediante la piattaforma digitale;
3. tuttavia, questa ultima ancora non è stata adeguata, di tal che non è possibile il rispetto dell'art. 35, primo comma, Codice Appalti, limitatamente alle modalità di accesso;

In attesa dell'aggiornamento di Sintel, i documenti indicati sono messi a disposizione di chi li richiede mediante Google Drive.

Oscuramento.

Ogni interessato ha l'onere di allegare – in sede di presentazione - una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica o delle giustificazioni coperti da riservatezza, congruamente motivata, unendo copia dei documenti i debiti oscuramenti.

Si precisa che le **singole informazioni** che possono essere oscurate devono costituire segreto commerciale secondo comprovata e dimostrata dichiarazione.

Segreto commerciale sono, nella giurisprudenza, i prezzi d'acquisto praticati dai fornitori (presenti nelle giustificazioni), eventuali processi produttivi. Possono essere oscurati i nomi dei collaboratori e i loro dati sensibili.

Non costituiscono segreti commerciali le modalità di esecuzione e di svolgimento delle opere o dei servizi. Non costituiscono segreto commerciale neppure le procedure adottate per la loro esecuzione. Anzi, tali elementi, essendo il fulcro della valutazione qualitativa, devono essere posti a disposizioni.

Inoltre, per essere valido, il diniego dovrà essere opposto a **singole informazioni e righe dell'offerta**. Non sono validi dinieghi che attengano intere pagine, oppure – come detto – le modalità di esecuzione del servizio o dei lavori. La CUC non accoglierà tali istanze.

Come chiarito dalla giurisprudenza resa in tema di decisione sulle richieste di oscuramento:

a) è inammissibile la richiesta di oscuramento legata *“non già a specifiche “informazioni”, quanto ad intere e consistenti parti dell'offerta tecnica e dei giustificativi”*;

b) è inammissibile altresì la richiesta inerente *“alle modalità organizzative del personale e all'impiego di macchinari e attrezzature, ossia a “dati tradizionalmente ritenuti ostensibili perché non ritenuti aziendali «dedicati»”*;

c) la istanza deve essere motivata senza ricorso a clausole generali (*“know-how aziendale frutto di anni di esperienza”*; non meglio precisati *“accordi commerciali riservati”*; *“procedure aziendali interne frutto di accordi con specifica società di formazione e consulenti”*) ed essere suffragata da riscontri documentali a supporto

(TAR LAZIO Roma, sez. II quater, 3 giugno 2024 n. 11346)

Ogni partecipante dichiara di essere consapevole e accettare che l'istanza relativa agli atti in materia di contratti pubblici, ex art. 35, co. 5, d.lgs. n. 36/23, costituente declinazione dell'art. 24, co. 7, l. n. 241 del 1990, strumentale alla difesa in giudizio, rientra nell'accesso difensivo. Una volta accertati i presupposti dell'accesso, stante la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive, all'amministrazione e al giudice non è demandata alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla

pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso (**TAR Lazio, I-quater, 14 gennaio 2025 n. 584; Cons. Stato, sez. V, n. 887 del 2024**).

Partecipando alla gara, ciascun interessato:

1. dichiara di essere consapevole della circostanza che gli atti e i documenti di gara saranno messi a disposizione automaticamente a mente degli articoli 35 e seguenti Codice Appalti;
2. dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni di segretezza, da motivarsi congruamente, non vincoleranno Consorzio IT, la quale si atterrà alla predetta disciplina, e che quindi la presentazione dell'offerta comporta il rischio di conoscenza del contenuto da parte di terzi;
3. si impegna ad utilizzare la documentazione solo per fini consentiti dal Codice (difesa in giudizio), dichiarando di essere a conoscenza che qualsiasi diverso utilizzo potrebbe essere punibile e fonte di responsabilità;
4. esonera da responsabilità Consorzio IT e il Comune per qualsivoglia conseguenza derivante dall'accesso agli atti."
5. prende atto che, ai sensi del correttivo del Codice Appalti di cui al d.lgs. 209/2024 art. 35 comma 5 bis, gli operatori economici sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Gli operatori economici prendono altresì atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) è esonerata da qualsiasi obbligo di verifica diretta, in quanto ogni operatore è tenuto al caricamento e alla corretta gestione della documentazione tramite il suddetto fascicolo virtuale

Si rammenta che eventuali abusi nell'utilizzo della documentazione – utilizzabile esclusivamente per valutare eventuali iniziative giudiziarie – sono fonte di responsabilità di vario tipo, trattandosi di condotte gravemente illecite. Consorzio IT non risponde in alcun modo delle violazioni eventualmente perpetrate dai concorrenti

La dichiarazione in discorso è assunta anche per conto di terzi a qualsiasi titolo collegati all'interessato (fra cui dipendenti, collaboratori, organi di gestione e di controllo propri e delle società collegate)

Valutazione eventuali istanze oscuramento

In caso di richieste di oscuramento, verrà seguita la procedura di cui all'art. 36 Codice Appalti:

Nella comunicazione di aggiudicazione, sarà comunicata anche la decisione sulle richieste di oscuramento. Le parti potranno impugnare tale decisione, anche autonomamente rispetto alla aggiudicazione, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione, innanzi al TAR competente per territorio

In caso di accoglimento, da parte della CUC, dell'istanza di oscuramento:

- Si metterà a disposizione automaticamente l'offerta oscurata;
- Le altre parti potranno impugnare la decisione di accogliere l'istanza;
- In ipotesi di accoglimento delle impugnazioni, sarà messa a disposizione la documentazione siccome risultante dalla decisione del TAR

In caso di rigetto, da parte della CUC, dell'istanza di oscuramento:

- Si metterà immediatamente a disposizione l'offerta oscurata;
- Entro dieci giorni il soggetto che ha chiesto la segretezza potrà impugnare la decisione;
- Solo dopo la decisione del TAR, la CUC potrà procedere all'ostensione dei documenti non segreti

17. Controllo possesso requisiti e comunicazioni finali.

Le dichiarazioni richieste nella presente procedura relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dagli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32.

Ai sensi dell'art. 99 la verifica dei requisiti avverrà in capo all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La centrale di committenza verificherà l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119 del Codice.

In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 95, comma 1, lett. c) del codice il periodo di esclusione dalle gare è di tre anni decorrenti: "1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi" (Art. 96 comma 10 lett. c) D.Lgs. 36/2023)

La stipula del contratto è inoltre subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti allo sportello unico previdenziale).

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

L'Aggiudicatario si dichiara disponibile e senza riserve, pronto ad iniziare i lavori oggetto del presente appalto anche nelle more della firma del Contratto con Verbale di consegna sotto riserva di legge - Come anche dichiarato nel Modello 1.

Si ricorda, da Nuovo Codice 36/2023, che i servizi e/o lavori, potranno essere avviati solo dopo la verifica di tutti i requisiti di legge (salva la antimafia con clausola rescissoria).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 18 comma 3 D.Lgs. 36/2023). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 D.Lgs 36/2023, sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica; pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario che interverrà nella stipula dovrà essere munito di firma digitale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito è facoltà della Centrale di Committenza di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente e di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara, al fine di riaggiudicare l'appalto e stipulare il relativo contratto.

Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, la centrale di committenza, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 94 del Codice.

Nel caso che, successivamente alla stipula del contratto, le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione.

Si precisa che, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Sarà onere dell'operatore fornire immediatamente tale autocertificazione, a semplice richiesta.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità .

18. Definizione delle controversie. Esclusioni

Per qualsiasi controversia non rimessa alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, e inerente alla esecuzione, adempimento, validità, interpretazione, rescissione, recesso, risoluzione, efficacia del contratto di concessione, o comunque in qualsiasi modo connessa o collegata al medesimo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona, ogni altra competenza territoriale esclusa. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri

19. Codice Etico

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.consorzioit.net/corruzione/piano-triennale-prevenzione-corruzione-22-24> .

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati con mezzi informatici e manuali ai sensi del D. Lgs. ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16, nei limiti di quanto occorrente per la gestione della procedura e del successivo contratto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati a altri soggetti pubblici o privati, nei limiti di quanto strettamente necessario.

Titolare del trattamento dei dati personali è CONSORZIO.IT S.p.A., corrente in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale e Partita IVA 01321400192.

Incaricato del trattamento è il dr. Massimo Zanzi.

Il **Responsabile del progetto**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Chiari Roberto

Il Referente della gestione del procedimento di gara: Geom. Mario Campanini. Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato nella piattaforma, da intendersi come il Referente della gestione del procedimento di gara, è il Geom. Mario Campanini della Centrale di Committenza.

Il Referente della gestione del procedimento di gara

Geom. Mario Campanini



Allegati:

- Disciplinare di Gara;
- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- Mod.2 eDGUE;
- Modello 2 bis - Dichiarazione Raggruppamenti;
- Modello 3 - Offerta Economica;
- Capitolato Speciale di Appalto (presenti nel progetto);
- Schema Contratto di Appalto (presenti nel progetto);
- Progetto ESECUTIVO
- Dichiarazione equivalenze e tutele CCNL
- Nuovo sistema interoperabilità